

Sentenza della Corte Costituzionale stabilisce la parità fra gli alunni degli istituti pubblici e degli istituti privati

Scuole elementari Libri gratis per tutti

Tutti gli alunni delle scuole elementari hanno diritto alla gratuità dei libri di testo anche quelli che frequentano scuole private non parificate e non legalmente riconosciute. Lo ha stabilito una sentenza della Corte costituzionale che ha dato ragione alla questione sollevata dal tribunale di Catania. Per la Corte si tratta di un diritto connesso all'assolvimento dell'obbligo scolastico e non alla capacità economica delle famiglie.

NOSTRO SERVIZIO

ROMA. Per la Corte costituzionale i libri di testo della scuola elementare sono gratuiti per tutti gli alunni, a prescindere dal tipo di scuola in cui si assolve l'obbligo scolastico, e a prescindere dalla maggiore o minore ricchezza delle famiglie. Anche gli alunni che frequentano le scuole private non parificate hanno, pertanto, diritto ai libri gratis. Ad affermarlo è la sentenza n.454 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.1, primo comma, della legge del 1964 «nella parte in cui si esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale». Ugualmente illegittima, per la Corte, è l'art. 156 del Testo unico (n. 297 del '94) che al comma 1 prevedeva: l'esclusione dalla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni che non frequentano scuole statali o parificate.

A sollevare la questione era stato

il tribunale di Catania con ordinanza del 22 dicembre 1992 nel corso del giudizio civile promosso da genitori di alunni di una scuola elementare privata. Ad essere reclamato era il diritto ai libri gratis per i propri figli, al pari degli scolari delle scuole statali o degli istituti che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti. Lo Stato italiano riconosce a qualsiasi privato il diritto di istituire scuole, mentre non è automatico il riconoscimento dei titoli di studio e neppure la qualifica di scuola parificata, per la quale bisogna sottostare ad alcuni parametri e controlli uguali per tutte le scuole.

Secondo il tribunale di Catania la legge violava l'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza dei cittadini. E i giudici della Consulta hanno ritenuta fondata la questione. «La fornitura dei libri di testo delle scuole elementari», scrive la Corte nella sentenza «è una provvidenza destinata direttamente agli alunni e quindi, come osserva il giudice rinviante, è considerata dal legislatore ordinario strettamente connessa all'assol-

vimento dell'obbligo scolastico, senza peraltro alcun riferimento alla capacità economica dello studente». Dopo aver ricordato che l'obbligo scolastico può essere adempiuto in modi diversi dalla frequenza di scuole pubbliche o di quelle private parificate o legalmente riconosciute, la Corte sostiene essere ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione da una provvidenza destinata non alle scuole bensì direttamente agli alunni. Insomma non si tratterebbe di un finanziamento alle scuole private, ma di una provvidenza connessa all'obbligo scolastico il cui adempimento non è legato alla frequenza in un determinato tipo di scuola.

Così la Corte ha respinto l'ipotesi proposta dall'avvocatura generale dello Stato che si era opposta alla tesi sollevata dal tribunale di Catania. Secondo l'avvocatura dello Stato la diversità di trattamento tra alunni di scuole statali o private parificate e quelli di scuole meramente private era giustificata dal fatto che questi ultimi dovevano indubbiamente avere una «maggiore capacità economica». Il costo di questo tipo di scuole che non hanno alcun diritto a finanziamenti o contributi, ricade infatti interamente sulle famiglie che scelgono di iscriverli i propri figli. I giudici costituzionali obiettano che seppure l'iscrizione a scuole private non parificate costituisca di per sé indice di maggiore capacità economica «questa non potrebbe giustificare la diversità di trattamento, perché tale condizione non è presa in considerazione dalla legge».



Brambati/Ansa

I pubblicitari contro Grillo: «La sua è una buffonata»

«Una buffonata», un'abile mossa pubblicitaria per sé e per la ditta «demonizzata», un'operazione demagogica. Così viene bollato dai pubblicitari il rifiuto di Beppe Grillo di indossare lo skipass sponsorizzato. Non usano mezzi termini creativi ed esperti del settore che sparano a zero sul comico genovese e insinuano il sospetto che in realtà il comico faccia il gioco del suo pseudo-avversario: per non fare pubblicità a quel marchio - è il commento unanime - lo ha fatto arrivare su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani. Nel migliore dei casi, Grillo avrebbe peccato di ingenuità. Il più duro è Gavino Sanna, secondo il quale «questa operazione è finanziata dalla Camel». «C'è stato indubbiamente un tacito accordo suggellato da un'opera sapiente di pubbliche relazioni. Sicuramente per le nevi di Courmayeur si aggira un abile ufficio stampa che ha provveduto ad ideare il tutto». «E

veramente una formidabile trovata pubblicitaria per questo prodotto - rincara la dose, ironizzando - è il tipico atteggiamento della doppia morale: da una parte si demonizza la pubblicità e dall'altra se ne diventa protagonisti, come lui ha già fatto in passato. In questo caso, c'è da dire che non si capisce se Grillo voglia fare pubblicità al prodotto o a se stesso. Sono propenso a pensare che lo faccia per sé, perché vittima di un notevole calo di attenzione sulla sua persona. Comunque - conclude - per un cabarettista non c'è niente di peggio che ripetersi: al fallimento del Grillo-testimonial, seguirà quello del comico? Secondo Lillo Perri, direttore di «pubblicità Italia», «è una mossa scioeca e demagogica». «Direi che la sua posizione è persino illiberal, antidemocratica: si rende conto o no Grillo che quella sponsorizzazione fa abbassare il prezzo dello skipass? certo, lui sarebbe disposto a pagare di più. Ma gli altri?».

«Quella persona non la conosco»

Caro Direttore. Leggo sull'Unità che viene fatto il mio nome su fatti che non mi riguardano né direttamente né indirettamente.

1) Non conosco né ho mai incontrato il signor Cannavale di cui si parla nell'articolo.

2) Dal maggio 1986 (dopo il congresso del Pli) all'ottobre di quell'anno fui ospite come recapito professionale presso lo studio del prof. Zilletti. Recapito che lasciai non avendo più convenienza a sostenere le spese per uno studio a Roma.

3) Neanche in quei pochi mesi ebbi modo di incontrare il predetto Cannavale che, ripeto, non ho mai visto né conosciuto.

4) La dottoressa Cerenzia è stata prosciolta dal Gip di Roma che ha archiviato le accuse nei suoi confronti per infondatezza delle stesse.

5) Si tratta di un episodio del 1987 quando io ero Ministro dell'Ambiente per essermi dimesso il 24 luglio 1985 (due anni prima) quando fui eletto segretario del Pli. La dottoressa Cerenzia non era perciò all'epoca mia segretaria.

6) Nei confronti del sig. Licio Gelli (che non ho mai incontrato né conosciuto di persona) il mio rapporto si limitò ad una querela per diffamazione che presentai per incarico di un mio cliente e per cui mi costituiti p.c. nel processo ancora pervante a Milano contro il predetto Gelli.

Alfredo Biondi

La Guida d'Italia 1995.

Sensuale. Opulenta. Spesso piccante, sempre e comunque coinvolgente: è la grande cucina italiana. Anzi, per essere più precisi, è la buona cucina degli ottimi ristoranti, trattorie, osterie consigliati dalla Guida d'Italia 1995 de L'Espresso: 3200 indirizzi dove scoprire il bello e il buono dell'Italia a tavola.

Da mangiare con gli occhi.



GUIDA D'ITALIA 1995
La Bibbia del peccato di gola.

